



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino
Provincia di Salerno
Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000
Comune Capofila Nocera Inferiore
Codice AUSA550636

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
E DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE SITO IN ANGRI IN
VIA SANTA LUCIA
CPV:98380000-0
CIG:8545999D76 **GARA N.7974280**



Premesso:

- Che il presente atto viene allegato materialmente al contratto di appalto;
- Che la stipula del contratto di appalto comporta l'accettazione del presente capitolato speciale d'appalto;

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto il **servizio di ricovero e mantenimento di un numero massimo di 60 cani randagi presenti nel canile comunale ubicato in Angri alla via Santa Lucia.**

Nel servizio di ricovero e mantenimento cani randagi nonché della gestione del canile comunale sono ricompresi tutte le incombenze meglio specificate ai successivi articoli del presente capitolato.

I cani presenti nel canile non potranno essere fatti oggetto di sperimentazione né di commercio, né potranno essere soppressi, fatta eccezione per i casi previsti dall'art.2 comma6 della Legge 281/1991 e successive modificazioni e/o su espresso parere del medico ufficiale del competente Servizio Veterinario ASL.

Art. 2

Rispondenza ai criteri ambientali

I **servizi** oggetto della presente fornitura devono essere conformi agli eventuali criteri ambientali minimi di cui al relativo decreto ministeriale.

Art. 3

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 4

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione potrà redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.



Art. 5

Condizioni di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto

A. Modalità di gestione

1. Il servizio di cui trattasi deve essere espletato nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia d'igiene sanità e servizi veterinari, con particolare riferimento alla Legge n.281/91 ed alla L.R.n.3/19.
2. Sarà obbligo del gestore e, sono a suo carico, i relativi oneri finalizzati a predisporre ogni intervento e/o adempimento necessario a garantire che la gestione della struttura avvenga in piena conformità con gli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e sanità. Nel canile dovranno trovare accoglienza esclusivamente i cani recuperati nel territorio del Comune di Angri dal competente servizio di accalappiacani della ASL SA in quanto vaganti per essere anagrafati e sottoposti a trattamenti sanitari, così come previsto dalle normative vigenti.
3. Qualora vengano abbandonati dei cani da parte di terzi all'interno od in prossimità del canile comunale, il gestore è tenuto a richiedere l'immediato intervento del Servizio Veterinario dell'ASL SA onde consentire l'identificazione del/dei possessori dei cani abbandonati e di successivi provvedimenti di legge.
4. Presso il canile permanente potranno essere accolti unicamente cani che siano stati sterilizzati ed anagrafati e che abbiano trascorso il prescritto periodo di osservazione presso il reparto contumacia.
5. Il Gestore dovrà provvedere alla sterilizzazione degli animali
6. Al gestore, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, spetta nominare e comunicare sia al Comune che al Servizio Veterinario dell'ASL SA, un Responsabile della struttura costituita sia dal canile sanitario che dal rifugio, che curi l'applicazione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato.
7. Fatte salve tutte le competenze in merito a carico del Servizio Veterinario dell'ASL SA, fino a tale nomina, le funzioni, i compiti e le responsabilità a carico del responsabile della struttura, saranno attribuite al firmatario del relativo contratto.

B. Compiti del gestore

1. all'aggiornamento del registro delle presenze, annotando la data di entrata e di uscita, a qualunque titolo (affidamento e/o decesso, trasferimento);
2. alla comunicazione con cadenza settimanale, al Servizio Veterinario competente per territorio e all'Amministrazione Comunale di Angri di tutti i decessi;
3. ad intrattenere rapporti corretti con il Cittadino e le Associazioni di volontariato (tali rapporti saranno regolati mediante affissione all'ingresso della struttura/e di apposito cartello);
4. a far conoscere, dietro richiesta dell'Amministrazione formulata anche per le vie brevi, il numero dei cani custoditi al momento;
5. a collaborare con il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio alla cattura dei cani randagi vaganti sul territorio di Angri;
6. a collaborare con il Servizio Veterinario della ASL, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
7. a concordare e predisporre, di concerto con il Comune, campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione, rivolte ai proprietari di animali, ai giovani in età scolare e alla



cittadinanza, per favorire un corretto rapporto con gli animali, il rispetto della loro vita e del loro habitat, anche al fine di evitarne l'abbandono e favorirne l'adozione.

8. garantire un servizio di assistenza diurno, notturno, domenicale e festivo, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche.
9. Competono al gestore nello svolgimento dell'attività di mantenimento dei cani e gestione del canile:
10. garantire negli orari di apertura al pubblico un servizio di riferimento, sia telefonico che diretto, per tutti i cittadini, fornendo informazioni sui cani ritrovati o smarriti, sui servizi attuati dal Comune in favore degli animali, sulle disposizioni legislative e normative vigenti, etc..;
11. dotarsi di apposito portale web contenente le informazioni relative agli animali ospitati presso la struttura, garantendo al comune l'accesso ventiquattro ore al giorno ai dati degli animali ospitati per proprio conto;
12. farsi carico delle spese di acquisto del cibo, vaccini, integratori, medicinali, materiale ambulatoriale, di pulizia e di disinfezioni;
13. garantire i controlli sanitari, le profilassi di malattie di provenienza igienico sanitaria, le vaccinazioni;
14. la tutela igienico/sanitaria dei cani ricoverati, attenendosi alle disposizioni del medico veterinario;
15. la igienicità e pulizia degli ambienti adibiti alla ospitalità dei cani, attenendosi alle disposizioni di un medico veterinario;
16. la alimentazione sana ed adeguata ed un buon trattamento degli animali ricoverati, attenendosi alle disposizioni di un medico veterinario; il Gestore si impegna inoltre alla somministrazione di una alimentazione differenziata qualora se ne rappresentasse la necessità (animali anziani, animali che necessitano di alimentazione differenziata, cuccioli, etc);
17. provvedere a garantire personale specializzato a fini dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, in conformità a quanto previsto e prescritto dalla L.R. n.3/19;
18. la stipula di un idoneo contratto di assicurazione, ai sensi della Legge n. 266/1991 e relativi decreti di attuazione, per i danni dovessero subire gli addetti durante lo svolgimento dell'attività e per i danni a terzi eventualmente derivanti dall'attività, trasmettendone copia al Comune di Angri.
19. lo smaltimento delle carcasse dei cani che avverrà secondo le indicazioni del Servizio Veterinario competente e con le modalità prescritte dal competente Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica.
20. Il Gestore dovrà garantire l'accesso ai Volontari delle Associazioni di Volontariato di Protezione Animale, iscritte all'apposito Albo Regionale di Volontariato, che dovranno rispettare l'orario di servizio del personale del gestore.
21. Il Gestore dovrà provvedere all'espletamento dei controlli sanitari di primo livello di cui alla lett. l, c.1, art.2 della L.R. n.3/19;
22. Il soggetto aggiudicatario dovrà collaborare con il Servizio Veterinario dell'ASL SA per gli adempimenti previsti dalla L.R. n.3/19.
23. sterilizzazione degli animali, prima della cessione ai soggetti affidatari in esecuzione dell'art. 9 comma 5 della Legge Regione Campania n° 16/2001.
24. Il Gestore è obbligato alla tenuta del registro vidimato, di cui al c. 8, art.11 della L.R. n.3/19
25. Per l'espletamento di tutte le sopracitate attività connesse con il regolare funzionamento della struttura il Gestore potrà utilizzare:



- a. lavoratori dipendenti per i quali siano rispettate le vigenti normative in materia di lavoro subordinato;
- b. volontari iscritti ad associazioni riconosciute.

C. Direzione sanitaria e assistenza veterinaria

1. Il gestore, ai sensi della L.R. 3/2019 art11, comma7, nell'ambito del canone di cui al precedente art.3, assume l'onere di garantire la direzione sanitaria del canile attraverso un medico veterinario libero professionista convenzionato iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari.
2. Il nome del professionista convenzionato deve essere comunicato all'Amministrazione contestualmente alla consegna del servizio.
3. Le presenze al canile del direttore sanitario sono annotate in apposito registro.
4. Il Veterinario/Direttore Sanitario dovrà intervenire in caso di eventuale emergenza nonché essere presente presso la struttura per il tempo necessario ad espletare le prestazioni qui di seguito descritte:
 - a) Controllo degli animali, all'ingresso della struttura, o entro 24 ore, tramite visita clinica, ricerca tatuaggio o microchip ed esecuzione degli esami ordinari;
 - b) redazione della scheda sanitaria (cartacea ed informatizzata);
 - c) trattamenti antiparassitari e profilassi della leishmaniosi secondo protocolli vigenti;
 - d) vaccinazioni;
 - e) consulenza ed assistenza, ove necessaria, per l'inserimento dei cani nella struttura, per la formazione dei gruppi e relativa socializzazione;
 - f) consulenza ai volontari per l'attività volta al benessere degli animali;
 - g) trattamenti terapeutici medici e chirurgici, anche d'urgenza, ritenuti necessari di volta in volta nonché in base alla epidemiologia locale della struttura e del territorio;
 - h) accertamenti diagnostici;
 - i) fornitura farmacie rifornimento vaccini e presidi sanitari;
 - j) smaltimento rifiuti speciali;
 - k) soppressioni eutanasiche;
 - l) controllo igienico sanitario generale degli ambienti e valutazione per il rispetto del benessere animale (efficienza delle pulizie, ordine, temperatura, umidità, ricambi aria etc.);
 - m) formazione del personale che opera al governo e assistenza degli animali della struttura;
 - n) controllo della qualità degli alimenti utilizzati e del relativo razionamento con consulenza al personale adibito alle operazioni di alimentazione;
 - o) relazione bimestrale;
 - p) presenza in canile per almeno 3 volte la settimana.

D. Manutenzioni e custodia della struttura

1. Competono al gestore le spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli spazi esterni costituenti il canile nella sua interezza, saranno a carico del gestore, compresi i consumi d'energia elettrica, acqua ed altre forniture. Ciascun intervento di manutenzione a carico del gestore dovrà essere eseguito nel rispetto degli obblighi vigenti, anche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Tali operazioni vengono di seguito sommariamente, ma non esaustivamente, elencate:
 - a. pulizia della struttura;
 - b. allo stoccaggio, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e no, inclusi quelli sanitari, da eseguirsi secondo le prescrizioni delle vigenti normative in materia di rifiuti;



- c. manutenzione dell'impianto elettrico ed idrico fognante, con sostituzione o riparazione di elementi o componenti che dovessero risultare non più efficienti o deteriorati;
 - d. manutenzione e pitturazione periodica (almeno una volta l'anno) di tutte le opere in ferro ed in muratura presenti nella struttura: recinzioni, infissi, servizi igienici, gabbie, ecc.;
 - e. regolare svuotamento e smaltimento dei pozzi di raccolta reflui;
 - f. manutenzione delle aree a verde annesse alla struttura.
 - g. la mappatura dei luoghi e alla dichiarazione di avvenuto trattamento raticida
2. Il Comune di Angri si riserva la facoltà di indicare la qualità e la quantità dei materiali o dei componenti da utilizzare nelle operazioni di manutenzione, così come di ordinare l'esecuzione di interventi manutentivi ordinari e straordinari, che reputasse necessari per il buon mantenimento della struttura pena la decadenza del contratto per colpa grave del gestore in caso di persistente inottemperanza.
 3. È vietato al gestore apportare innovazioni o migliorie alla struttura non autorizzate dal Comune di Angri.
 4. Il gestore potrà effettuare, previa autorizzazione scritta del Comune lavori di miglioria della struttura a proprie cure e spese. Al termine del rapporto, il Comune sarà sollevato, senza alcun obbligo di indennizzo, da eventuali richieste di rimborso spese sostenute dal gestore per tali spese.
 5. Il gestore è obbligato a garantire la custodia e la vigilanza della struttura, per tutto il periodo di vigenza del contratto, mediante apposito personale incaricato.
 6. Il gestore o persona delegata dovrà garantire, attraverso apparecchi telefonici fissi e portatili, la reperibilità 24 ore su 24 di qualsiasi giorno incluso festivi e prefestivi su chiamata del Comune di Angri e del Servizio Veterinario per gli adempimenti agli obblighi del presente capitolato.
- E. Cattura, ricovero e rilevazione
1. La cattura dei cani randagi ed il loro trasferimento nel rifugio dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il personale del Servizio Veterinario della ASL, a ciò preposto.
 2. Al momento del ricovero al canile-rifugio, ogni cane catturato sarà schedato c/o l'anagrafe canina istituita presso la ASL di competenza e, nel più breve tempo, microchippato dal personale addetto del servizio Veterinario dell'ASL, con spesa a carico dell'ASL; la scheda segnaletica compilata per ogni cane, dovrà essere redatta in triplice copia, a cura dello stesso Servizio Veterinario da destinarsi rispettivamente: una al canile permanente, una al Comune di Angri ed una agli atti del Servizio Veterinario.
- F. Procedure di adozione e associazioni animaliste
1. In applicazione del c.6, lett, a) dell'art 11 della legge regionale n.3/19, il gestore deve garantire, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per sei giorni settimanali, cinque ore giornaliere, compresa un'apertura di almeno quattro ore di un giorno festivo o prefestivo.
 2. L'orario di apertura al pubblico è comunicato al comune e al servizio veterinario ufficiale, nonché, pubblicizzato sul sito dei citati enti e chiaramente visibili all'ingresso della struttura.
 3. A norma dell'art.4 della L.n.281/1991, così come modificato dalla Legge 24dicembre2007, n.244, il gestore garantisce e favorisce la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani. In ogni caso i volontari hanno inoltre il diritto di svolgere le seguenti attività:



- a. Monitorare visivamente tutti gli ospiti della struttura, segnalando al gestore eventuali anomali e riscontrate;
 - b. Verificare che tutti gli animali abbiano quotidianamente acqua fresca e pulita, provvedendo pertanto, anche al lavaggio delle ciotole;
 - c. entrare nei box per la pulizia degli stessi, lavaggio ciotole, accadimento dei cani.
 - d. Accedere al registro di entrata e uscita dei cani e dalle singole schede identificative, al fine di agevolarne l'adozione;
 - e. Svolgere attività per la socializzazione dei cani ospiti.
 - f. Svolgere iniziative, anche all'esterno della struttura, finalizzate a favorire le adozioni ed il benessere degli animali.
4. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di assistenza e/o cooperazione nell'organizzazione e nella realizzazione di eventuali iniziative promosse dall'Amministrazione comunale all'interno del canile, anche con la collaborazione di associazioni di volontariato.
- G. Controlli e vigilanza sulla struttura
1. Il Comune potrà in qualsiasi momento chiedere al Servizio Veterinario della ASL di competenza, di procedere ad ispezioni in materia di Polizia Veterinaria.
 2. L'Amministrazione Comunale – con le modalità e i tempi che riterrà più opportuno – per mezzo di suoi rappresentanti o delegati può effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare la rispondenza al regolare andamento del servizio, secondo le modalità indicate nel vigente disciplinare e nel rispetto della normativa vigente.
 3. In caso di ispezioni che comportano la verifica di uno stato di fatto non compatibile con la buona conduzione della struttura e di condizioni minime di salubrità per gli animali il Comune potrà in qualsiasi momento disporre la risoluzione contrattuale per fatto dell'affidatario.

Art. 6

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 7

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;



- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.
- Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 8

Variazioni entro il 20%

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- 1) avverse condizioni climatiche;
- 2) cause di forza maggiore;
- 3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 10

Verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e le forniture.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 11

Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;



2) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Art. 12

Termini per concludere la verifica di conformità

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari.

Art. 13

La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale

Il direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 14

Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d'ufficio, le spese dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 15

Valutazioni dei soggetti che procedono alla verifica di conformità

I soggetti che procedono alla verifica di conformità indicano se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Art. 16

Emissione del certificato di verifica di conformità

La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Se i **servizi** non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli *in toto* o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura/servizio.

In tal caso la ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 24 ore o nel più breve termine posto dall'amministrazione.

Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista delle merci richieste dovrà provvedere all'acquisto delle stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante.

Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potrà comunque provvedere al loro reperimento presso terzi in danno all'appaltatore con addebito ad esso



del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 17

Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 18

L'attestazione di regolare esecuzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 19

Penali in caso di ritardo

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo all'1 (uno) per mille del valore dell'intera fornitura del servizio ad un massimo dello 0,5% dell'intera fornitura.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.



Art. 20

Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) frode nella esecuzione dell'appalto;
- b) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- e) interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 3 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- f) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- g) cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- h) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- i) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- j) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- k) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 21

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.



Art. 22

Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine effettivamente ricoverate, ed al numero dei giorni di ricovero.

Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura/**servizio**. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 23

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito.

L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 24

Revisione dei prezzi delle forniture

Non è prevista la revisione dei prezzi.

Art. 25

Proroga contrattuale

La proroga è limitata ad un periodo di mesi **6 (sei)** necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.



Art. 26

Cessione del contratto

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Art. 27

Contratto

La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica amministrazione.

L'impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo .

Art. 28

Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 29

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione l'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "amministrazione trasparente".

Art. 30

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di **Nocera (Sa)**.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. ssa Anna Galasso